

STATUTO AIDDA



APPROVATO IL 20 APRILE 2013

**STATUTO
ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI D'AZIENDA
AIDDA**

**Titolo I
COSTITUZIONE E SCOPI**

**Art. 1
COSTITUZIONE**

1. - E' costituita, a Torino il 22 maggio 1961, la "ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI D'AZIENDA" (siglabile AIDDA, senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica), quale affiliata dell'Associazione "Les Femmes Chefs d'Entreprises Mondiales F.C.E.M.", disciplinata dagli articoli 36 e ss. codice civile.
2. - L'AIDDA si conforma ai principi dell'Associazione "F.C.E.M." in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi da essa emanati.
3. - L'AIDDA, che è presente sull'intero territorio dello Stato tramite le delegazioni regionali, sarà retta oltre che dalle norme previste dal presente Statuto, da quelle di legge in materia, nonché dal Regolamento, che potrà essere emanato secondo quanto stabilito al successivo articolo 29.

**Art. 2
SEDE**

1. - La sede legale dell'Associazione è stabilita in Roma, via degli Scialoja n. 18. Potrà essere istituita, su delibera del Consiglio Nazionale una sede direzionale nella città di residenza della Presidente Nazionale in carica.

**Art. 3
SCOPI E FINALITA'**

AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda) è un'organizzazione apartitica e senza fini di lucro.

L'Associazione è composta da donne che, ognuna, rappresenta, dirige imprese, nei diversi settori: industria, artigianato, agricoltura, commercio e servizi.

Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono:

1. promuovere e consolidare lo spirito associativo;
2. far emergere la consapevolezza del valore etico e culturale della libera iniziativa e sviluppare il ruolo economico, sociale e politico dell'imprenditoria femminile;
3. essere strumento di partecipazione e azione che incoraggi e sostenga una significativa presenza della donna negli organi decisionali presso i poteri pubblici e privati;
4. collaborare come interlocutore propositivo con tutte le istituzioni competenti in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale ed utilizzare tutte le risorse disponibili per promuovere azioni di sostegno per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
5. promuovere le finalità dell'Associazione mediante la diffusione di informazioni, l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari e la redazione di pubblicazioni nei settori dell'imprenditoria, dell'economia e delle problematiche sociali;
6. promuovere l'aggiornamento professionale delle socie per una sempre maggiore conoscenza dell'innovazione per l'impresa;

7. **promuovere la formazione professionale e sociale delle socie, nonché di terzi. Le prestazioni ai terzi saranno rese secondo le modalità contenute nel successivo art. 26.**
8. **promuovere iniziative di partenariato su scala nazionale ed internazionale con Associazioni aventi scopi e attività analoghe all'AIDDA. Realizzare progetti o programmi comunitari con proiezione regionale, nazionale ed internazionale;**
9. **mantenere con tutte le Delegazioni Regionali e le associazioni di Paesi membri delle FCEM uno stretto rapporto al fine di creare le premesse per uno scambio proficuo di opinioni ed informazioni sia in ambito nazionale che internazionale;**
10. **coordinare l'attività di tutta l'organizzazione periferica affinché le deliberazioni assunte siano in conformità allo Statuto ed al Regolamento.**

Titolo II

SOCIE

Art. 4 CATEGORIE DI SOCIE

1. - Sono stabilite le seguenti categorie di Socie:

- **Ordinarie,**
- **Ex-attive,**

2. - Può essere Socia Ordinaria la donna maggiorenne di qualunque cittadinanza, anche non residente in Italia, purché svolga la propria attività lavorativa in Italia e posseda uno dei seguenti requisiti:

- **svolga in proprio un'attività imprenditoriale dotata di strutture di particolare rilievo nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato o dei servizi;**
- **sia socia amministratrice in S.n.c. o S.a.s. dotate di strutture di particolare rilievo operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato o dei servizi,**
- **sia amministratrice, con poteri delegati o funzioni operative interne in società di capitali dotate di strutture di particolare rilievo operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato o dei servizi,**
- **sia titolare di procura generale notarile, anche limitata a particolari funzioni, in una delle imprese aventi le caratteristiche di cui ai punti che precedono;**
- **sia titolare di impresa agricola ex articolo 2135 codice civile dotata di strutture di particolare rilievo;**
- **sia dirigente di impresa oppure di ente pubblico, ex articolo 2095 codice civile;**
- **eserciti, in forma individuale o associata, una professione che prevede l'iscrizione in specifici albi professionali, sempre che la propria attività professionale sia dotata di strutture operative di particolare rilievo nell'ambito territoriale in cui viene svolta.**

3. - Può essere Socia ex-attiva la Socia Ordinaria che ha cessato ogni attività lavorativa e che ha maturato un'anzianità di iscrizione come Socia Ordinaria di almeno tre anni effettivi.

Le socie ex-attive hanno diritto di voto e possono:

- a) **in sede Nazionale adire alla carica di Membro del Collegio Arbitrale, di Revisore dei Conti, di Commissioni e di Comitati. La loro partecipazione è limitata a una sola rappresentante;**
- b) **in sede di Delegazione, adire la carica di Consigliera, ma non ricoprire quella di Presidente o di Vice Presidente, far parte inoltre di Commissioni e di Comitati.**

Potranno essere previste dal regolamento limitazioni al numero delle rappresentanti alle diverse cariche di Delegazione.

4. - L'ammissione di Socie Ordinarie è subordinata oltre che al possesso dei requisiti sopra previsti (da documentare secondo le modalità contenute nel Regolamento dell'Associazione), al regolare svolgimento dell'iter deliberativo previsto nei successivi articoli.

Le Socie Ordinarie sono tenute a comunicare formalmente per iscritto al Consiglio di Delegazione entro sessanta giorni la perdita o la variazione dei requisiti sopra previsti. Il

Consiglio di Delegazione, nella prima riunione successiva, valuterà in ottemperanza al presente Statuto, le conseguenze derivanti dalle comunicazioni pervenute.

Potranno essere previste dal Regolamento Associativo limitazioni all'ammissione delle Socie nell'ambito dei requisiti previsti e per ognuna delle categorie sopra elencate.

La richiesta di ammissione all'Associazione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Statuto, nonché del Regolamento dell'Associazione.

5. – Ogni socia ha l'obbligo di:

- attenersi all'osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni impartite dagli Organi Statutari;
- astenersi da atti che possano nuocere al buon funzionamento dell'Associazione o lederne il buon nome.

L'inosservanza di tali obblighi dà titolo al provvedimento di esclusione nei confronti della socia che trasgredisca.

Art. 5 AMMISSIONE SOCIE

1. - L'aspirante Socia, Ordinaria deve presentare domanda di ammissione scritta alla Presidente della Delegazione a cui intende appartenere, comprovando la propria qualifica ai sensi dell'articolo 4., secondo le modalità che saranno previste dal Regolamento. La domanda deve essere sottoscritta da due Socie (Socie presentatrici), che abbiano almeno due anni di anzianità effettiva.

2. - La Presidente di Delegazione dovrà sottoporre la domanda di ammissione dell'aspirante Socia al Consiglio di Delegazione, alla prima riunione dello stesso. Il Consiglio di Delegazione, prende in esame tale domanda e, con delibera a scrutinio segreto assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica, provvede a:

- accettare o non accettare la domanda di ammissione dell'aspirante Socia, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4,

3. - In caso di accettazione della domanda dell'aspirante Socia, il Consiglio di Delegazione, entro cinque giorni dalla data della delibera, trasmette al Comitato Direttivo Nazionale la relativa documentazione. Il Comitato Direttivo Nazionale, nella prima riunione, prende in esame tale documentazione e, con delibera a scrutinio segreto assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica, provvede a:

- ratificare o respingere l'ammissione dell'aspirante Socia; in tal caso l'anzianità di iscrizione all'Associazione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo Nazionale;

4. - In ogni caso non potranno essere esaminate nuove domande di ammissione pervenute nei trenta giorni precedenti all'Assemblea Nazionale Elettiva e/o all'Assemblea Elettiva di Delegazione; le relative domande di candidatura verranno prese in considerazione nella prima riunione del Consiglio di Delegazione eletto.

Art. 6 QUOTA ASSOCIATIVA

1. - Per il primo anno, le Socie neo-ammesse sono tenute al pagamento:

- dell'intera quota associativa annuale, se l'iscrizione è avvenuta nel primo semestre solare;
- della metà della quota associativa annuale, se l'iscrizione è avvenuta nel secondo semestre solare.

2. - Le Socie Ordinarie ed Ex-attive sono tenute al pagamento della quota associativa. Il

pagamento deve avvenire entro il 31 maggio di ogni anno.

In caso di mancato pagamento entro il 30 settembre, la Socia decade ai sensi del successivo articolo 7.

3. - Le Socie Ordinarie intervenute nell'atto costitutivo dell'Associazione del 22 maggio 1961 a rogito notaio Betti (rep. 185539) non sono tenute al pagamento della quota associativa.

4. - La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

Art. 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIA

1. - La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvi i casi in cui venga meno la qualifica di Socia per:

- **dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto con data certa alla Presidente di Delegazione entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo;**
- **decadenza per**
 - **perdita definitiva dei requisiti nei primi tre anni effettivi di iscrizione all'Associazione;**
 - **fallimento in proprio o dell'impresa nella quale la Socia riveste le qualifiche di cui all'articolo 4.;**
 - **perdita temporanea dei requisiti di cui all'articolo 4., sempre che la mancanza di detti requisiti perduri per oltre dodici mesi e non ricorrano i presupposti per rientrare nella categoria delle Socie Ex-attive;**
 - **mancato pagamento della quota associativa dell'anno entro il 30 settembre successivo;**
- **espulsione per gravi motivi di ordine morale o di violazione del presente Statuto.**

2. – Con riferimento alla decadenza, al Consiglio di Delegazione compete

- **la verifica della sussistenza delle cause di decadenza,**
- **l'assunzione della relativa delibera.**

Per adempiere a tali incombenze, il Consiglio di Delegazione dovrà essere convocato almeno una volta all'anno entro il 15 ottobre.

La delibera portante decadenza dovrà essere assunta dal Consiglio di Delegazione a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Contro tale provvedimento, che in ogni caso dovrà essere trasmesso al Comitato Direttivo Nazionale, la Socia decaduta avrà diritto di presentare ricorso motivato al Consiglio Nazionale. La delibera del Consiglio Nazionale dovrà essere assunta, a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Il relativo giudizio è inappellabile.

3. – Con riferimento all'espulsione, al Consiglio di Delegazione compete

- **la verifica della sussistenza delle cause di espulsione,**
- **l'assunzione della relativa delibera.**

Tale delibera dovrà essere assunta dal Consiglio di Delegazione a scrutinio segreto con il voto favorevole dei 2/3 dei membri in carica.

Contro tale provvedimento, che in ogni caso dovrà essere trasmesso al Comitato Direttivo Nazionale, la Socia espulsa avrà diritto di presentare ricorso motivato al Consiglio Nazionale. La delibera del Consiglio Nazionale dovrà essere assunta, a scrutinio segreto con il voto favorevole dei 2/3 dei membri in carica.

Il relativo giudizio è inappellabile.

4. – Qualora non vi provveda il Consiglio di Delegazione, le delibere di decadenza e/o di espulsione potranno essere direttamente assunte a scrutinio segreto dal Consiglio Nazionale; in tal caso sarà necessario:

- **per le delibere portanti decadenza, il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica,**

- per le delibere portanti espulsione, il voto favorevole dei 2/3 dei membri in carica. Avverso al relativo provvedimento è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale.
- 5. – La perdita della qualifica di Socia comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta.
- 6. - La socia dimissionaria o esclusa non ha diritto di ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

**Art. 8
DIRITTO DI VOTO**

1. - Tutte le socie maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
2. - La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni volontarie, morosità o radiazione.
E' esclusa ogni partecipazione alla vita associativa a tempo determinato.
- 3.-Ogni socia, qualunque sia il suo rapporto con l'Associazione, ha diritto ad un voto singolo deliberativo.

**Titolo III
ORGANI E CARICHE**

**Art. 9
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. - Gli organi nazionali dell'AIDDA sono:
 - a. la Presidente Nazionale
 - b. il Comitato Direttivo Nazionale
 - c. il Consiglio Nazionale
 - d. l'Assemblea Nazionale
 - e. il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. - Gli organi delle Delegazioni Regionali dell'AIDDA sono:
 - a. la Presidente di Delegazione
 - b. il Consiglio di Delegazione
 - c. l'Assemblea di Delegazione.

**Art. 10
REQUISITI PER CARICHE ASSOCIATIVE**

1. – Possono rivestire le cariche sociali tutte le socie ordinarie:
 - che siano in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea Elettiva;
 - che non siano state oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
 - per le quali non siano in corso provvedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti;
 - che abbiano un'anzianità associativa di almeno tre anni effettivi,
 - che possiedano, al momento della candidatura e dell'Assemblea Elettiva, i requisiti di cui al precedente articolo 4, secondo comma.Inoltre, per poter essere eletta alla carica di Presidente Nazionale, la Socia deve aver fatto parte del Consiglio Nazionale almeno per un intero mandato o deve aver ricoperto per lo stesso periodo la carica di Presidente di Delegazione.
Per le socie ex-attive valga quanto previsto dall'art. 4, terzo comma.
2. – Potranno essere previste dal Regolamento limitazioni all'ammissione agli organi

dell'Associazione per ciascuna categoria di Socie e nell'ambito di ognuna di esse per ciascuna tipologia prevista dall'articolo 4. onde garantire una rappresentatività qualificata.

3. - Le cariche nelle Delegazioni di nuova istituzione non necessitano dell'anzianità associativa di cui sopra.

4. - Tutte le cariche sono onorifiche.

Titolo IV ORGANI REGIONALI

Art. 11 DELEGAZIONI REGIONALI
--

1. - L'Associazione può avere Delegazioni in ogni regione d'Italia.

2. - Gli organi delle Delegazioni Regionali dell'AIDDA sono:

- la Presidente di Delegazione
- il Consiglio di Delegazione
- l'Assemblea di Delegazione.

Art. 12 PRESIDENTE DI DELEGAZIONE
--

1 – La Presidente di Delegazione – Nomina e durata

1. - La Presidente di Delegazione dura in carica tre anni e può essere rieletta dall'Assemblea per un solo triennio consecutivo.

2 – La Presidente di Delegazione - Poteri

1. - La Presidente di Delegazione opera a livello territoriale in qualità di delegata regionale dell'Associazione; in tale ambito:

- rappresenta l'AIDDA ai fini associativi e non negoziali,
- opera sulla base di specifiche deleghe conferite dall'Associazione,
- convoca gli organi regionali e presiede il Consiglio di Delegazione,
- cura i rapporti e le relazioni con le Amministrazioni Pubbliche e con altre associazioni ed enti a livello locale,
- coordina l'attività e le iniziative dell'Associazione a livello territoriale, nel rispetto degli scopi statutari e degli indirizzi formulati dagli organi nazionali.

3 – La Presidente di Delegazione – Assenza temporanea

1. - In caso di assenza temporanea della Presidente di Delegazione le sue funzioni vengono assunte dalla Vice Presidente vicaria. Qualora esistano due Vice Presidenti e quella vicaria non sia disponibile, le funzioni della Presidente di Delegazione vengono assunte dall'altra Vice Presidente.

In caso di assenza dell'unica Vice Presidente o di entrambe le Vice Presidenti, le funzioni della Presidente di Delegazione vengono assunte dalla componente il Consiglio di Delegazione più anziana per iscrizione associativa o, a parità di condizioni, dalla più anziana di età.

4 – La Presidente di Delegazione – Sostituzione

1. - Venendo a mancare, per qualunque causa, la Presidente di Delegazione dovrà essere convocata entro 60 giorni l'Assemblea Elettiva per la nomina di una nuova Presidente. Il mandato della Presidente di Delegazione così eletta scadrà con quello del Consiglio di Delegazione in carica.

5 – La Presidente di Delegazione – Decadenza

1. - L'assenza della Presidente di Delegazione che si protrae per più di 120 giorni consecutivi costituisce causa di decadenza automatica.

2. - Il Consiglio Nazionale può dichiarare decaduta per gravi motivi la Presidente di Delegazione.

La delibera dovrà essere assunta a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica; contro tale delibera, che in ogni caso dovrà essere motivata, è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale.

Art. 13 PRESIDENTE ONORARIA DI DELEGAZIONE

1. – L'Assemblea di Delegazione può nominare, tra le Socie che hanno ricoperto la carica di Presidente di Delegazione e che si siano particolarmente distinte, una Presidente Onoraria di Delegazione.

2. - La carica di Presidente Onoraria di Delegazione è incompatibile con quella di Consigliera di Delegazione o Nazionale.

3. – La Presidente Onoraria di Delegazione è esentata dal pagamento della quota associativa e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Delegazione.

Art. 14 CONSIGLIO DI DELEGAZIONE

1 – Il Consiglio di Delegazione – Composizione

1. - Il Consiglio di Delegazione dell'AIDDA è composto da:

- la Presidente, che lo presiede e ne fa parte,
- un numero di Consigliere elette dall'Assemblea di Delegazione non inferiore a 5 e non superiore a 7.

2. - Il Consiglio di Delegazione designa fra le componenti il Consiglio stesso:

- una o due Vice-presidenti di Delegazione, di cui una vicaria; la Vice-presidente vicaria sostituisce la Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, nel rispetto dell'articolo 12 del presente Statuto,
- una segretaria di Delegazione,
- una Tesoriera di Delegazione.

La/e Consigliera/e Nazionale/i partecipa/no al Consiglio della propria Delegazione con voto consultivo.

2 – Il Consiglio di Delegazione – Funzionamento

1. - Il Consiglio di Delegazione si riunisce almeno sei volte all'anno. Per la partecipazione alle

riunioni di Consiglio non sono ammesse deleghe.

2. - La convocazione può avvenire su iniziativa della Presidente di Delegazione o della Presidente Nazionale, in caso di necessità, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno tre Consigliere in carica.

Il Consiglio di Delegazione dovrà essere convocato mediante lettera raccomandata o fax o e-mail da inviarsi al domicilio delle Consigliere almeno otto giorni prima della data fissata; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della convocazione.

3. - Le riunioni saranno valide con la presenza della maggioranza delle Consigliere in carica. Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza assoluta delle presenti, salve maggioranze superiori previste dal presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto della Presidente.

4. - In assenza di formalità di convocazione, le riunioni si considerano valide con la presenza effettiva di tutti i membri in carica.

5. - Il voto, se non diversamente previsto dal presente Statuto, è palese.

3 – Il Consiglio di Delegazione - Compiti

1. - Il Consiglio di Delegazione ha i seguenti compiti e facoltà:

- a. promuovere le iniziative atte a cementare i vincoli tra le Socie e le altre Delegazioni e ad incrementare nuove adesioni;
- b. favorire e cercare occasioni di incontri con altre Associazioni e con Autorità Pubbliche, per una sempre maggiore notorietà ed affermazione dell'AIDDA;
- c. attuare gli indirizzi indicati dal Comitato Direttivo Nazionale;
- d. sottoporre al Comitato Direttivo Nazionale un proprio programma annuale di massima, lasciando preminente l'obiettivo proposto dal Consiglio Nazionale per l'anno medesimo;
- e. inviare relazione trimestrale al Direttivo Nazionale sulle attività di Delegazione;
- f. indire incontri periodici tra le Socie nella misura di almeno nove l'anno;
- g. tenere aggiornate le Socie sulle attività ed iniziative Nazionali e delle altre Delegazioni;
- h. verbalizzare i movimenti delle Socie, segnalare, entro trenta giorni, al Comitato Direttivo Nazionale eventuali dimissioni, decadenze, decessi, trasferimenti nonché variazioni nella attività lavorativa delle Socie;
- i. dirimere eventuali controversie tra proprie Socie, attinenti la vita associativa, qualora le Socie non intendano ricorrere al Collegio Arbitrale;
- j. nominare Delegate Provinciali, approvare e coordinare la loro attività; le Delegate Provinciali possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Delegazione senza diritto di voto;
- k. nominare membri di rappresentanza locale, in organismi ed enti pubblici;
- l. nominare una rappresentanza per ciascuna dei principali settori di attività (agricoltura, artigianato, commercio, edilizia, industria, ecc.) cui dare compito di rappresentanza in seno alle rispettive Associazioni imprenditoriali locali;
- m. nominare commissioni di lavoro in relazione alle esigenze delle Delegazioni;
- n. redigere entro il 15 febbraio, con il supporto della Tesoriera di Delegazione, il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Delegazione; il suddetto rendiconto dovrà essere posto a disposizione delle Socie almeno quindici giorni prima della relativa Assemblea;
- o. tenere aggiornato il libro dei verbali delle assemblee, trasmettendo i relativi verbali al Comitato Direttivo Nazionale;
- p. redigere i verbali delle proprie riunioni portanti deliberazioni di particolare rilievo, trasmettendo tali verbali al Comitato Direttivo Nazionale;
- q. deliberare, previa verifica delle condizioni di cui all'articolo 4., in merito all'accettazione delle domande di ammissione all'Associazione;
- r. accertare la sussistenza delle cause di decadenza e di espulsione; assumendo le relative

delibere di decadenza o di espulsione;

- s. delibera la quota associativa per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Delegazione in misura almeno pari a quella minima stabilita dal Consiglio Nazionale e approvata dall'Assemblea Nazionale.

4 – Il Consiglio di Delegazione - Durata

1. - Le componenti del Consiglio di Delegazione rimangono in carica tre anni effettivi e possono essere rilette per un triennio consecutivo. Per i due ulteriori trienni consecutivi successivi potranno far parte del Consiglio di Delegazione solo se avranno ricevuto il voto favorevole dei 4/5 dei presenti in proprio o per delega alla Assemblea Elettiva di Delegazione.

5 – Il Consiglio di Delegazione – Integrazioni cariche vacanti

1. - Venendo a mancare, per qualunque causa, una o più Consigliere, esclusa la Presidente, entreranno a far parte del Consiglio le candidate Consigliere risultate prime escluse nell'ambito dell'ultima Assemblea Elettiva. Qualora nessuna delle prime escluse fosse disponibile, il Consiglio può cooptare fino a due membri, se il Consiglio è composto da cinque Consigliere, o fino a tre membri, se il Consiglio è composto da sette Consigliere. Le Consigliere subentrate scadono con il Consiglio.

2. - Resta comunque inteso che, qualora venisse meno per qualunque causa, la maggioranza dei membri componenti il Consiglio, decadrà l'intero organo e dovrà essere convocata entro 60 giorni l'Assemblea Elettiva. In caso di inattività della Presidente di Delegazione, la convocazione compete alla Presidente Nazionale.

6. – Il Consiglio di Delegazione – Decadenze

1. - Le componenti il Consiglio di Delegazione decadono a seguito di provvedimento del Consiglio stesso, assunto senza computare nel quorum le componenti cui il provvedimento si riferisce, nei casi di:

- incompatibilità di carica;
- perdita della qualifica di Socia di cui all'articolo 7,
- assenza ingiustificata, per più della metà dei Consigli tenuti durante ciascun anno di mandato.

Il relativo provvedimento, da comunicarsi al Comitato Direttivo Nazionale, è impugnabile avanti il Comitato Direttivo Nazionale stesso dalle componenti dichiarate decadute.

2. - Il Consiglio Nazionale può dichiarare decaduto per gravi motivi il Consiglio di Delegazione. La delibera dovrà essere assunta a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica; contro tale delibera, che in ogni caso dovrà essere motivata, è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale, proposto dalla Presidente di Delegazione a nome dell'intero Consiglio.

Art. 15 ASSEMBLEE DI DELEGAZIONE

1. - Assemblee di Delegazione - Composizione

1. - L'Assemblea di Delegazione dell'AIDDA è composta da:
- la Presidente di Delegazione, che ne fa parte,
 - le componenti del Consiglio di Delegazione,
 - tutte le Socie Ordinarie ed Ex-attive.

2 – Assemblee di Delegazione – Diritto di intervento, voto e presidenza

1. - Hanno diritto di intervenire e votare a tutte le Assemblee di Delegazione le Socie Ordinarie e le Ex-attive. E' ammessa una sola delega per ogni Socia.
2. - L'Assemblea provvede a designare una Presidente di Assemblea su proposta della Presidente di Delegazione.

3 – Assemblee di Delegazione - Categorie

1. - Le Assemblee di Delegazione possono essere Ordinarie o Elettive.
2. - Le Assemblee Ordinarie deliberano in merito a:
 - attività associativa svolta a livello di Delegazione,
 - programmi futuri,
 - approvazione del rendiconto annuale redatto dal Consiglio di Delegazione; il suddetto rendiconto dovrà essere trasmesso alla Tesoriera Nazionale entro 5 giorni dalla sua approvazione e comunque pervenire non oltre il 5 marzo,
 - argomenti che il Consiglio e le Socie ritenessero di sottoporre alla sua approvazione.
3. - Le Assemblee Elettive deliberano in merito all'elezione di:
 - Presidente di Delegazione,
 - Consiglio di Delegazione,
 - Candidate al Consiglio Nazionale,e nominano le Delegate alla Commissione Elettorale Nazionale

4 – Assemblee di Delegazione - Ordinarie

1. - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata e tenuta dalla Presidente di Delegazione almeno una volta all'anno, entro il 28 febbraio per l'approvazione del rendiconto annuale. La convocazione può inoltre avvenire su iniziativa:
 - della Presidente di Delegazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno tante Socie che rappresentino il 25% della Delegazione,
 - della Presidente Nazionale, qualora ricorrano gravi motivi.L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata mediante lettera raccomandata o fax o e-mail da inviarsi al domicilio delle Socie almeno quindici giorni prima della data fissata; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della convocazione. Potrà essere prevista una seconda convocazione.
2. - L'Assemblea Ordinaria si considera regolarmente costituita:
 - in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 delle Socie in proprio o per delega;
 - in seconda convocazione qualunque sia il numero delle presenti in proprio o per delega.
3. - L'Assemblea Ordinaria delibera:
 - in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 delle Socie presenti in proprio o per delega;
 - in seconda convocazione, a maggioranza semplice delle Socie presenti in proprio o per delega.
4. - Restano salvi eventuali quorum deliberativi superiori previsti dal presente Statuto.
5. - Il voto, se non diversamente previsto dal presente Statuto, è palese.
6. - Le deliberazioni delle Assemblee dovranno essere portate a conoscenza delle Socie e del Comitato Direttivo Nazionale dalla segretaria di Delegazione, entro trenta giorni dalla data

dell'assemblea.

5 – Assemblee di Delegazione - Elettive

1. - L'Assemblea Elettiva deve essere convocata e tenuta dalla Presidente di Delegazione entro il 28 febbraio dell'anno di scadenza del mandato elettorale.

La convocazione dovrà avvenire mediante lettera raccomandata o fax o e-mail da inviarsi al domicilio delle Socie almeno quindici giorni prima della data fissata; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della convocazione. Potrà essere prevista una seconda convocazione.

2. - L'Assemblea Elettiva di Delegazione si considera regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza del 50% + 1 delle Socie in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, successiva di un'ora rispetto alla prima, con la presenza del 30% delle Socie in proprio o per delega.

3. - Il voto, se non diversamente previsto dal presente Statuto, è segreto.

4. - L'Assemblea Elettiva di Delegazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Delegazione, così come previsto dall'articolo 14., procede all'elezione del Consiglio di Delegazione nell'ordine seguente:

- Presidente di Delegazione, scelta tra le candidate a tale carica;
- Membri del Consiglio di Delegazione, scelti tra le candidate a tale carica, nonché nell'ambito delle non elette alla carica di Presidente, qualora ne facciano esplicita richiesta alla Commissione Elettorale di Delegazione all'atto della propria candidatura.

Successivamente, l'Assemblea Elettiva procede

- all'elezione della/e Consigliera/e Nazionale/i di Delegazione, nell'ambito delle candidate a tale carica;
- alla nomina della delegata alla Commissione Elettorale Nazionale, scelta fra i tre membri della Commissione Elettorale di Delegazione o, in caso di non accettazione di queste, tra le Socie.

5. - Per la nomina della Presidente di Delegazione è previsto un massimo di due turni di votazione.

E' eletta la candidata che ottiene la metà più uno dei voti delle aventi diritto presenti in proprio o per delega.

Se nessuna delle candidate raggiunge la maggioranza richiesta al capoverso precedente, si ricorre ad un secondo turno di votazione al quale sono ammesse solo la candidata o le due candidate che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In questo secondo turno è eletta Presidente di Delegazione la candidata che ha ottenuto il maggior numero di voti.

6. - L'Assemblea Elettiva, una volta eletta la Presidente di Delegazione, procede alle altre nomine di propria competenza, ai sensi del precedente comma 4. Tra le candidate a ciascuna carica verranno elette le Socie che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 16

COMMISSIONE ELETTORALE DI DELEGAZIONE
--

1. - Almeno cinque mesi prima dell'Assemblea Elettiva di Delegazione, il Consiglio di Delegazione nominerà la Commissione Elettorale di Delegazione, formata da tre membri, scelti tra le Socie che non ricoprono cariche nell'Associazione.

2. - La carica di componente della Commissione Elettorale di Delegazione è incompatibile con qualsiasi proposizione di candidatura.

3. - La Commissione procederà ad un sondaggio preventivo, interpellando con lettera tutte le Socie, circa la disponibilità a proporre la loro candidatura per la carica di Presidente di Delegazione, di Consigliera di Delegazione o di Consigliera Nazionale di Delegazione. Una volta concluso il sondaggio preventivo e verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10., la commissione, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'Assemblea Elettiva, consegna al Consiglio di Delegazione la lista per ciascuna delle candidature.

Titolo V ORGANI NAZIONALI

1. - Gli organi nazionali dell'AIDDA sono:

- la Presidente Nazionale
- il Comitato Direttivo Nazionale
- il Consiglio Nazionale
- l'Assemblea Nazionale
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17 PRESIDENTE NAZIONALE

1 – La Presidente Nazionale – Nomina e durata

1. - La Presidente Nazionale dovrà essere eletta dall'Assemblea Nazionale Elettiva tra le candidate a tale carica, che possiedano i requisiti di cui all'articolo 10. e sempre che abbiano fatto parte del Consiglio Nazionale almeno per un mandato o abbiano per lo stesso periodo ricoperto la carica di Presidente di Delegazione.

Le Socie Ex-attive non potranno ricoprire la carica di Presidente Nazionale.

Le candidate alla carica di Presidente Nazionale devono comunicare, prima dell'elezione, i nominativi delle Consigliere Nazionali che – in caso di propria elezione a Presidente – faranno parte del Comitato Direttivo Nazionale.

2. - La Presidente Nazionale rimane in carica tre anni. Potrà essere rieletta per un solo triennio consecutivo.

2 – La Presidente Nazionale - Poteri

1. - La Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo Nazionale e il Consiglio Nazionale, nonché presiede le riunioni dell'Assemblea delle Socie. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi anche in giudizio. Alla Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

La Presidente coordina l'attività dell'Associazione e presiede alla realizzazione, secondo modalità, forme e tempi ritenuti opportuni, degli obiettivi indicati e dei programmi approvati dagli Organi Sociali. Sovrintende all'attività sociale in ogni settore, vigila inoltre sugli Organi dell'Associazione e provvede affinché venga osservata la disciplina sociale. E' responsabile degli atti compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

2. - La Presidente Nazionale può delegare di volta in volta o in via permanente i propri poteri di amministrazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

3. - Alla Presidente Nazionale compete la nomina di sei Vice-presidenti Nazionali, di cui due con

funzioni di Vice-presidente vicaria, una con funzioni di segretaria e una con funzioni di Tesoriera. Le sei Vice-presidenti Nazionali formano, insieme alla Presidente Nazionale, il Comitato Direttivo Nazionale.

3 – La Presidente Nazionale – Assenza temporanea

1. - In caso di assenza temporanea della Presidente Nazionale le sue funzioni vengono assunte da una delle due Vice presidenti vicarie nominate ai sensi del successivo articolo 19, in ordine di anzianità associativa o, a parità di condizioni, di età.

In caso di assenza di entrambe le Vice Presidenti vicarie, le funzioni della Presidente Nazionale vengono assunte da una delle altre Vice presidenti in ordine di anzianità associativa o, a parità di condizioni, di età.

4 – La Presidente Nazionale – Sostituzione

1. - Venendo a mancare, per qualunque causa, la Presidente Nazionale decadrà l'intero Comitato Direttivo Nazionale dalla stessa presieduto e dovrà essere convocata entro 60 giorni l'Assemblea Elettiva per la nomina di una nuova Presidente Nazionale. Il mandato della Presidente Nazionale così eletta scadrà con quello del Consiglio Nazionale in carica.

5 – La Presidente Nazionale – Decadenza

1. - L'assenza della Presidente Nazionale che si protrae per più di 120 giorni consecutivi costituisce causa di decadenza automatica.

2. - Il Consiglio Nazionale può dichiarare decaduta per gravi motivi la Presidente Nazionale. La delibera dovrà essere assunta a scrutinio segreto con il voto favorevole dei 4/5 dei membri in carica; contro tale delibera, che in ogni caso dovrà essere motivata, è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale.

Art. 18 PRESIDENTE ONORARIA NAZIONALE
--

1. – L'Assemblea Nazionale può nominare, tra le Socie che hanno ricoperto la carica di Presidente Nazionale e che si siano particolarmente distinte, una Presidente Onoraria Nazionale.

2. - La carica di Presidente Onoraria Nazionale è incompatibile con quella di Consigliera di Delegazione o Nazionale.

3. – La Presidente Onoraria Nazionale è esentata dal pagamento della quota associativa e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Art. 19 COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

1 – Il Comitato Direttivo Nazionale – Composizione

1. - Il Comitato Direttivo Nazionale dell'AIDDA è composto da:

- la Presidente Nazionale, che lo nomina, lo presiede e ne fa parte,
- sei Vice-presidenti Nazionali, nominate dalla Presidente Nazionale tra le Consigliere Nazionali espresse dalle Delegazioni, escluse le Presidenti di Delegazione.

Tra le nominate sei Vice-presidenti Nazionali

- due assumono funzioni di Vice-presidenti vicarie,
- una assume funzione di segretaria,
- una assume funzione di Tesoriera.

2 – Il Comitato Direttivo Nazionale – Funzionamento

1. - Il Comitato Direttivo Nazionale dovrà riunirsi almeno quattro volte all'anno. La convocazione può avvenire su iniziativa della Presidente Nazionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno quattro componenti.

Il Comitato Direttivo Nazionale dovrà essere convocato mediante lettera raccomandata o fax o e-mail da inviarsi al domicilio delle componenti il Comitato almeno sette giorni prima della data fissata; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della convocazione.

2. - Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza assoluta dei membri in carica, salve maggioranze superiori previste dal presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto della Presidente.

3. – In assenza di formalità di convocazione, le riunioni si considerano valide con la presenza effettiva di tutti i membri in carica.

4. - Il voto, se non diversamente previsto dal presente Statuto, è palese.

5. - Le deliberazioni del Comitato Direttivo saranno esposte con apposito avviso presso la sede dell'Associazione entro otto giorni dalla stesura del relativo processo verbale e comunicate per scritto alle singole Delegazioni per la notifica alle socie.

3 – Il Comitato Direttivo Nazionale – Compiti

1. - Il Comitato Direttivo Nazionale ha i seguenti compiti e facoltà:

- a. assistere e coadiuvare la Presidente nelle sue iniziative;
- b. assumere, in casi di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale; queste dovranno essere ratificate dal Consiglio nella sua prima riunione successiva;
- c. tenere aggiornate trimestralmente le Socie sull'andamento dell'Associazione ed informarle sulle decisioni del Consiglio Nazionale;
- d. tenere aggiornati i libri dell'Associazione;
- e. provvedere a convocare il Consiglio Nazionale predisponendo l'ordine del giorno;
- f. redigere il progetto di rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- g. redigere il progetto di Regolamento dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Nazionale.

<p>Art. 20 CONSIGLIO NAZIONALE</p>
--

1 – Il Consiglio Nazionale – Composizione

1. - Il Consiglio Nazionale dell'AIDDA è composto da:

- la Presidente Nazionale, che lo presiede e ne fa parte,
- una Consigliera per ogni Delegazione; le delegazioni che hanno più di 150 Socie esprimono due Consigliere,
- tutte le Presidenti di Delegazione.

Le componenti il Comitato Direttivo fanno parte del Consiglio Nazionale con diritto di voto.

Per ciascuna Consigliera Nazionale, chiamata nel corso del mandato a far parte del Comitato Direttivo, il Consiglio Nazionale sarà integrato da una Consigliera Nazionale scelta tra le prime non elette per tale carica dalle rispettive Assemblee elettive di Delegazione di cui la neo-componente il Comitato Direttivo fa parte.

Venendo a cessare, per qualsiasi motivo nel corso del mandato, l'incarico di componente del Comitato Direttivo permane la carica di Consigliera Nazionale; in tal caso, la Consigliera Nazionale chiamata in sostituzione della componente del Comitato Direttivo venuta a cessare decade automaticamente dalla carica.

2 – Il Consiglio Nazionale – Funzionamento

1. - Il Consiglio Nazionale dovrà riunirsi almeno quattro volte all'anno. La convocazione può avvenire su iniziativa della Presidente Nazionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno dodici Consigliere.

Il Consiglio Nazionale dovrà essere convocato mediante lettera raccomandata o fax o e-mail da inviarsi al domicilio delle Consigliere almeno quindici giorni prima della data fissata e in ogni caso ne verrà data pubblicità sul sito internet dell'associazione; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della convocazione. Le riunioni saranno valide con la presenza della maggioranza delle Consigliere in carica.

2. – In assenza di formalità di convocazione, le riunioni si considerano valide con la presenza effettiva di tutti i membri in carica.

3. - Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza assoluta delle presenti, salve maggioranze superiori previste dal presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto della Presidente.

4. - Il voto, se non diversamente previsto dal presente Statuto, è palese.

5. - Le deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale dovranno essere messe a disposizione delle Socie a cura della Vice-presidente segretaria, entro trenta giorni dalla riunione.

3 – Il Consiglio Nazionale – Compiti

1. - Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti e facoltà:

- a. formulare un programma annuale che tenda ad una maggiore affermazione e notorietà dell'Associazione ed al reale inserimento della stessa negli organismi pubblici e settoriali, per contribuire alla risoluzione dei problemi, con particolare riguardo alla posizione della donna nella società;
- b. stabilire, nel perseguimento degli obiettivi suddetti, un programma annuale di manifestazioni nazionali;
- c. favorire l'espansione e la affermazione della Associazione con una opportuna propaganda;
- d. provvedere a dare notorietà della attività della Associazione, tramite la stampa o altri mezzi di diffusione;
- e. controllare e approvare i conti preventivi e consuntivi nazionali;
- f. fissare la data e la sede per le Assemblee, redigere l'ordine del giorno e provvedere per la convocazione nei termini previsti dal presente Statuto;
- g. nominare Commissioni di lavoro;
- h. affidare particolari incarichi a Socie che per posizione, introduzione o capacità possono dare un contributo alla Associazione;
- i. nominare una Coordinatrice di Comitato per ciascuno dei principali settori di attività (agricoltura, artigianato, commercio, edilizia, industria, ecc.) scelta nel proprio seno;
- j. convocare Socie e commissioni per sentire relazioni sugli incarichi affidati;
- k. stanziare somme per:
 - rimborsi spese che si rendessero necessari per il funzionamento delle Commissioni,
 - contributi a manifestazioni di Delegazione,
 - rimborsi spese a Socie delegate a rappresentare la Associazione,

- borse di studio,
 - manifestazioni,
 - propaganda,
 - tutte le spese necessarie alla attuazione degli scopi associativi;
- l. approvare e modificare il progetto di Regolamento dell'Associazione di cui all'art. 29., da sottoporre all'Assemblea Ordinaria Nazionale;
 - m. ratificare le cariche di Delegazione;
 - n. redigere entro il 15 aprile, sulla base del progetto presentato dal Comitato Direttivo Nazionale, il rendiconto annuale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale; il suddetto rendiconto dovrà essere posto a disposizione delle Socie almeno quindici giorni prima della relativa Assemblea;
 - o. sostenere, stimolare e controllare la attività delle Delegazioni ed il loro regolare funzionamento;
 - p. rendersi garante dell'osservanza dello Statuto e del Regolamento sia a livello Nazionale che di Delegazione.

Inoltre, il Consiglio Nazionale

- stabilisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, la quota associativa in misura minima per l'anno successivo; qualora non venisse assunta alcuna deliberazione in proposito, si intende confermata la quota associativa previgente;
- dichiara decaduta per gravi motivi la Presidente di Delegazione e/o il Consiglio di Delegazione;
- assume, in casi di particolare gravità, le delibere di decadenza e/o di espulsione delle Socie;
- delibera a scrutinio segreto sul ricorso proposto dalla Socia decaduta o espulsa avverso la delibera di decadenza o di espulsione assunta dal Consiglio di Delegazione.

4 – Il Consiglio Nazionale – Durata

1. - Le Consigliere Nazionali rimangono in carica tre anni. Possono essere rielette per il triennio successivo. Per i due ulteriori trienni consecutivi successivi possono entrare a far parte del Consiglio Nazionale solo se avranno ricevuto il voto favorevole dei 4/5 delle presenti in proprio o per delega all'Assemblea Elettiva di Delegazione.

5 – Il Consiglio Nazionale – Integrazioni cariche vacanti

1. - Venendo a mancare, per qualunque causa, una o più Consigliere, esclusa la Presidente, entreranno rispettivamente a far parte del Consiglio le candidate Consigliere Nazionali di Delegazione a cominciare dalle prime escluse della Delegazione di provenienza delle Consigliere da sostituire.

2. - Qualora nessuna delle candidate prime escluse fosse disponibile, il Consiglio può cooptare fino ad un massimo di ¼ dei membri in carica, scegliendo, se disponibili, le Socie della Delegazione di provenienza delle Consigliere da sostituire. Le Consigliere subentrate scadono con il Consiglio.

3. - Resta comunque inteso che, qualora venisse meno per qualunque causa, la maggioranza dei membri componenti il Consiglio, decadrà l'intero organo e dovrà essere convocata entro 60 giorni l'Assemblea Elettiva. In caso di inattività della Presidente Nazionale, la convocazione compete a una delle Vice-presidenti vicarie.

6. – Il Consiglio Nazionale – Decadenze

1. - Le componenti il Consiglio Nazionale decadono a seguito di provvedimento del Consiglio stesso, assunto a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica e senza computare nel quorum le componenti cui il provvedimento si riferisce, nei casi di:

- incompatibilità di carica;

- perdita della qualifica di Socia di cui all'articolo 7.;
- assenza ingiustificata, per più della metà dei Consigli tenuti durante ciascun anno di mandato.

Il relativo provvedimento è impugnabile dalle componenti dichiarate decadute avanti il Collegio Arbitrale.

Art. 21 ASSEMBLEE NAZIONALI
--

1. - Assemblee Nazionali - Composizione

1. - L'Assemblea Nazionale dell'AIDDA è composta da:

- la Presidente Nazionale, che ne fa parte,
- le componenti del Consiglio Nazionale,
- tutte le Socie Ordinarie e le Ex-attive in regola con la quota associativa.

2 – Assemblee Nazionali – Diritto di intervento, voto e presidenza

1. - Hanno diritto di intervenire a tutte le Assemblee Nazionali solo le Socie in regola con la quota associativa. E' ammessa una sola delega per ogni Socia, salvo che per le Assemblee Nazionali Straordinarie per le quali sono ammesse fino a due deleghe per ogni Socia.

2. - L'Assemblea provvede a designare una Presidente di Assemblea su proposta della Presidente Nazionale.

3 – Assemblee Nazionali - Categorie

1. - Le Assemblee Nazionali possono essere:

- Ordinarie,
- Elettive,
- Straordinarie.

2. - Le Assemblee Ordinarie deliberano in merito a:

- attività associativa svolta a livello Nazionale,
- programmi futuri,
- approvazione del rendiconto annuale dell'Associazione e *del bilancio preventivo*, così come redatti dal Consiglio Nazionale; il suddetto rendiconto dovrà essere posto a disposizione delle Socie almeno quindici giorni prima della relativa Assemblea. Entro 5 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'Assemblea, sarà esposta con apposito avviso presso la sede dell'Associazione,
- direttive per la vita dell'Associazione,
- nomina, qualora necessario, di una Commissione Statuto e relativa coordinatrice,
- approvazione e modifica del Regolamento dell'Associazione di cui all'art. 29.;
- argomenti che il Consiglio e le Socie ritenessero di sottoporre alla sua approvazione.

3. - Le Assemblee Elettive deliberano in merito a:

- elezione della Presidente Nazionale,
- nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e relativa presidente.

Le Assemblee Elettive Nazionali prendono atto delle nomine delle Presidenti di Delegazione e delle Consigliere Nazionali espresse dalle rispettive Assemblee Elettive di Delegazione.

4. - Le Assemblee Straordinarie deliberano in merito a:

- **modifiche statutarie,**
- **operazioni di carattere straordinario rilevanti per la vita della Associazione, tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisto, la vendita o comunque l'effettuazione di atti di disposizione su beni immobili.**

4 – Assemblee Nazionali - Ordinarie

1. - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto annuale nazionale.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dalla Presidente Nazionale o, in caso di inattività, da una delle Vice-presidenti nazionali vicarie.

L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata mediante lettera raccomandata o fax o e-mail da inviarsi al domicilio delle Socie almeno quindici giorni prima della data fissata e in ogni caso ne verrà data pubblicità sul sito internet dell'associazione; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della convocazione. Potrà essere prevista una seconda convocazione.

2. - L'Assemblea Ordinaria si considera regolarmente costituita:

- **in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 delle Socie in proprio o per delega;**
- **in seconda convocazione qualunque sia il numero delle Socie presenti in proprio o per delega.**

3. - L'Assemblea Ordinaria delibera:

- **in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 delle Socie aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega;**
- **in seconda convocazione, a maggioranza semplice delle Socie aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.**

Restano salvi eventuali quorum deliberativi superiori previsti dal presente Statuto.

4. - Il voto, se non diversamente previsto dal presente Statuto, è palese.

5 – Assemblee Nazionali - Elettive

1. - L'Assemblea Elettiva deve essere convocata dalla Presidente Nazionale o, in caso di inattività, da una delle Vice-presidenti nazionali vicarie, entro il 30 aprile dell'anno di scadenza del mandato elettorale.

La convocazione dovrà avvenire mediante lettera raccomandata o fax o e-mail da inviarsi al domicilio delle Socie almeno quindici giorni prima della data fissata e in ogni caso ne verrà data pubblicità sul sito internet dell'associazione; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della convocazione. Potrà essere prevista una seconda convocazione.

2. - L'Assemblea Elettiva si considera regolarmente costituita:

- **in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 delle Socie in proprio o per delega;**
- **in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora rispetto alla prima, con la presenza di almeno 1/3 delle Socie in proprio o per delega.**

3. - Il voto, se non diversamente previsto dal presente Statuto, è segreto.

4. - L'Assemblea Elettiva, preso atto delle nomine a Consigliere Nazionali, delle Presidenti di Delegazione e delle Consigliere espresse dalle rispettive Assemblee Elettive di Delegazione, procede all'elezione della Presidente Nazionale, scelta tra le candidate a tale carica.

5. - Per la nomina della Presidente Nazionale è previsto un massimo di due turni di votazione. E' eletta la candidata che ottiene la metà più uno dei voti delle aventi diritto presenti in proprio

o per delega.

Se nessuna delle candidate raggiunge la maggioranza richiesta al capoverso precedente, si ricorre ad un secondo turno di votazione al quale sono ammesse solo la candidata o le due candidate che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In questo secondo turno è eletta Presidente Nazionale la candidata che ha ottenuto il maggior numero di voti.

6. - L'Assemblea Elettiva, una volta eletta la Presidente Nazionale, procede all'elezione delle componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Tra le candidate a tale carica, verranno elette le tre Socie che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

6 – Assemblee Nazionali - Straordinarie

1. - L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dalla Presidente Nazionale, in caso di inattività, da una delle Vice-presidenti nazionali vicarie. L'Assemblea straordinaria può essere convocata altresì con le modalità indicate nel Regolamento Associativo. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata o fax o e-mail da inviarsi al domicilio delle Socie almeno quindici giorni prima della data fissata e in ogni caso ne verrà data pubblicità sul sito internet dell'associazione; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della convocazione. Potrà essere prevista una seconda convocazione.

2. - L'Assemblea straordinaria si considera regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 delle Socie in proprio o per delega;
- in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 delle Socie in proprio o per delega.

3. - L'Assemblea straordinaria delibera:

- in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 delle Socie aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, a maggioranza semplice delle Socie aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.

Restano salvi eventuali quorum deliberativi superiori previsti dal presente Statuto.

4. - Il voto, se non diversamente previsto dal presente Statuto, è palese.

5. – Al fine di garantire la più ampia partecipazione delle Socie, le Assemblee straordinarie si potranno tenere, su decisione del Consiglio Nazionale, anche in forma decentrata presso le sedi delle Delegazioni o in altri luoghi indicati da ciascuna Presidente di Delegazione nel corso delle riunioni del Consiglio Nazionale che fissano le date delle Assemblee straordinarie.

Le singole assemblee decentrate saranno presiedute dalla Presidente di Delegazione che nominerà un notaio quale segretario dell'Assemblea.

Il segretario provvederà alla verifica del numero delle socie presenti con diritto di voto e lo comunicherà al notaio presente presso la sede della Segreteria Nazionale.

Le votazioni avranno inizio quando, previa verifica del notaio presente presso la Segreteria Nazionale, la Presidente Nazionale comunicherà alle singole Presidenti di Delegazione che è stato raggiunto il quorum costitutivo.

La votazione avverrà mediante scelta da apporre su apposita scheda nominativa predisposta dal Consiglio Nazionale.

Sono ammesse due deleghe per ogni socia.

A votazione ultimata il segretario di ogni singola Delegazione provvederà allo scrutinio delle schede e, in seguito, dovrà inviare il relativo verbale al notaio presente presso la Segreteria Nazionale, il quale collazionerà i verbali delle Delegazioni provvedendo nei 5 giorni successivi alla data dell'Assemblea straordinaria alla comunicazione dei risultati.

7. – Assemblee Nazionali - Pubblicità delle deliberazioni

1. - Le deliberazioni delle Assemblee dovranno essere inviate alle Socie a cura della Vice-

presidente Nazionale avente funzioni di segretaria entro trenta giorni dalla data della relativa Assemblea.

Art. 22
REVISORI DEI CONTI

1. - La gestione economica e finanziaria dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre componenti effettive provenienti da Delegazioni diverse, di cui una con funzioni di Presidente, più due Supplenti. Nessuna delle componenti può appartenere alla stessa Delegazione di provenienza della Vice-presidente Nazionale con funzioni di Tesoriera.

2. - La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale.

3. - I revisori effettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo triennio consecutivo.

Art. 23
COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE

1. - La Commissione è formata da un membro per ciascuna Delegazione nominato dalla relativa Assemblea. La Commissione nomina tra i propri membri una Presidente e può, ove ritenuto opportuno, delegare ad un comitato ristretto formato da alcuni propri membri, lo svolgimento delle proprie funzioni operative.

2. - La Commissione, nell'imminenza dell'Assemblea Elettiva Nazionale, procederà ad un sondaggio preventivo, interpellando tutte le Socie circa la disponibilità a proporre la loro candidatura per la carica di Presidente Nazionale o di membro del Collegio dei Revisori.

La Commissione deve richiedere alle candidate alla carica di Presidente Nazionale, i nominativi delle Consigliere Nazionali che – in caso di elezione della candidata a Presidente – faranno parte del Comitato Direttivo Nazionale.

Una volta concluso il sondaggio preventivo e verificata la sussistenza dei requisiti necessari, la Commissione consegna al Comitato Direttivo Nazionale, almeno 20 giorni prima della data prevista per l'Assemblea Elettiva, le liste delle candidate alle cariche di cui sopra.

Il Comitato Direttivo Nazionale dovrà provvedere con la massima urgenza a trasmettere a tutte le Socie quanto pervenuto dalla Commissione Elettorale Nazionale.

3. - La Commissione elettorale accerta preventivamente il numero totale delle Socie di ogni Delegazione alla data della rispettiva Assemblea annuale, in regola con la quota associativa. Ogni Socia avrà diritto di essere computata nel numero totale delle Socie con diritto di voto della propria rispettiva Delegazione fino al momento in cui viene dichiarata aperta l'Assemblea Elettiva.

Titolo VI
TESORERIA - PATRIMONIO

Art. 24
UTILI O AVANZI DI GESTIONE

1. - Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Tesoreria Nazionale saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione.

E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 25
TESORERIA NAZIONALE**

1. - La Tesoriera Nazionale, nominata dalla Presidente Nazionale ai sensi dell'articolo 19., redige, unitamente agli altri membri del Comitato Direttivo Nazionale, il progetto di rendiconto annuale dell'Associazione. Nella redazione del suddetto progetto dovranno essere altresì considerati i rendiconti approvati dalle Assemblee di Delegazione e trasmessi a cura delle rispettive Tesoriere di Delegazione.

Il progetto di rendiconto sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria Nazionale.

**Art. 26
PATRIMONIO – DONAZIONI – CONTRIBUTI – SOVVENZIONI
PRESTAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle quote sociali, da donazioni, contributi, liberalità elargizioni e lasciti;

Le entrate sono costituite:

- dalle quote dei soci;
- dai versamenti volontari dei soci;
- dai contributi di Enti pubblici e privati, di soggetti societari e di persone fisiche;
- dalle entrate relative all'attività istituzionale.

2. - Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto e, se di competenza di una specifica Delegazione regionale, dovranno essere assegnate, previa approvazione del Comitato Direttivo Nazionale, alla Delegazione stessa.

Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Associazione, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi potranno essere effettuati anche offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 108, comma 2 – bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

3. - La promozione e l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari saranno effettuate in aderenza ai principi statutari con la partecipazione delle Socie, gratuitamente o eventualmente dietro pagamento di quote supplementari, contributi straordinari o corrispettivi specifici da parte delle Socie stesse in funzione delle maggiori o diverse prestazioni effettuate dall'Associazione, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Potranno altresì essere rese eventuali prestazioni di servizi a terzi, diverse da quelle di cui all'art. 2195 del codice civile, in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, senza una specifica organizzazione, gratuitamente o verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di

diretta imputazione, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 1 dell'art. 108 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

4. – La promozione e/o l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione professionale saranno effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Le stesse prestazioni didattiche, trattandosi di prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art.2195 del codice civile, potranno essere rese anche a terzi, in conformità a quanto previsto dal precedente comma 3.

5. - Le pubblicazioni dell'associazione sono distribuite ai soci. Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai soci, in conformità alle finalità istituzionali, a norma dell'art.111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

6. - L'attività informativa è resa, in diretta attuazione degli scopi statutari, tramite le strutture istituzionali dell'Associazione, senza che sia costituita un'organizzazione distinta da quella dell'Associazione stessa.

Titolo VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 COLLEGIO ARBITRALE

1. - Tutte le eventuali controversie tra le Socie e tra queste e l'Associazione saranno sottoposte al giudizio insindacabile di un Collegio Arbitrale.

Tale Collegio dovrà essere nominato dal Consiglio Nazionale su istanza delle parti interessate solo nei casi di controversia e decadrà automaticamente al momento della pronuncia del lodo.

Il Collegio sarà composto da tre membri effettivi, anche non soci dell'Associazione, purché qualificati per la materia del contendere, di cui uno con funzioni di Presidente.

2. – Non potranno essere chiamate a far parte del Collegio Arbitrale Socie che ricoprano cariche nell'Associazione.

3. – Il lodo non sarà impugnabile e stabilirà altresì su chi competono le eventuali spese del Collegio.

Art. 28 SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

1. - Per lo scioglimento della Associazione è necessaria una delibera assunta dall'Assemblea straordinaria alla quale siano presenti, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i 4/5 delle Socie effettive. Le deliberazioni saranno valide con i $\frac{3}{4}$ dei voti delle presenti, le quali decideranno anche per la destinazione del patrimonio.

2. – In caso di scioglimento sussiste l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle norme vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 REGOLAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

1. – All'Assemblea Ordinaria Nazionale compete l'approvazione del Regolamento della Associazione, in conformità alle norme di legge e di Statuto.

Art. 30 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

1. - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile che regolano le associazioni.

Art. 31 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. - Il presente Statuto entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria.

Restano valide, fino alla scadenza dei rispettivi mandati, le cariche associative in essere al momento dell'approvazione, anche se in contrasto con le norme contenute nel presente Statuto.